

Il patto di compensazione è inscindibile dal contratto di conto corrente che lo contempla e ne segue la sorte anche in caso di ammissione del cliente alla procedura di concordato preventivo

Tribunale di Bergamo, 19 ottobre 2011. Estensore Alfani.

Conto corrente - Cosiddetto patto di compensazione - Meccanismo di funzionamento del rapporto - Compensazione in senso tecnico - Esclusione

Qualora il contratto di conto corrente preveda il cosiddetto patto di compensazione in forza del quale la banca ha facoltà di incassare i crediti oggetto di anticipazione, il meccanismo di funzionamento del conto corrente bancario porta ad escludere che possa darsi compensazione in senso proprio tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo attuativo del rapporto, rimanendo l'effetto di compensazione, secondo il disposto dell'articolo 1853 c.c., limitato alla diversa fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca ed il cliente. Il "patto di compensazione" previsto dal contratto non integra, pertanto, una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell'esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità. L'annotazione delle riscossioni dei pagamenti non fa, pertanto, sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento e, quindi, ad attuare un continuo regolamento contabile delle voci di segno opposto.

Concordato preventivo - Conto corrente bancario - Prosecuzione del rapporto - Cosiddetto patto di compensazione - Inscindibilità della pattuizione dal contratto di conto corrente - Diritto del correntista di ottenere la restituzione delle somme incassate dalla banca successivamente all'inizio della procedura di concordato preventivo - Esclusione

Qualora il contratto di conto corrente, il quale contenga anche il cosiddetto patto di compensazione, prosegua dopo l'ammissione del cliente alla procedura di concordato preventivo, si deve ritenere che il rapporto prosegua nella sua interezza e che il patto di compensazione, in quanto inscindibilmente connesso al contratto di conto corrente, mantenga la sua efficacia. In considerazione di ciò, non possono essere condivise quelle costruzioni giuridiche che vorrebbero mantenere in vigore il rapporto di conto corrente ed escludere l'operatività del cosiddetto "patto di compensazione" attuato attraverso il mezzo

tecnico dell'annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda della società ammessa alla procedura di concordato preventivo volta ad ottenere la restituzione delle somme incassate dalla banca successivamente all'inizio della procedura in forza del patto di compensazione)

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

N. 2765/11 SENT.
omissis

ESPOSIZIONE DEI FATTI E
DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23.7.2010 la F. C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, conveniva in giudizio la Banca Popolare di V., s.c.p.a., al fine di sentire condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 1.354.573,87= oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Esponeva l'attrice che

- in data 30.4.2009 aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- il Tribunale, con decreto del 7/8 maggio, aveva aperto la procedura di concordato, poi omologata con decreto del 21/28 gennaio 2010;
- il Commissario liquidatore aveva accertato che la F. C. aveva aperto presso la Banca Popolare di V., s.c.p.a., filiale di Bergamo, il conto corrente n. 623185 sul quale, nel periodo tra il 3 febbraio 2009 ed il 2 aprile del 2009, aveva depositato vari effetti s.b.f. e bonifici per un importo complessivo di € 1.556.486,6=;
- la Banca, dopo il deposito del ricorso di concordato preventivo, aveva incassato sulla base dei suddetti effetti l'importo di € 1.354.573,87=;
- la Banca, invece di accreditare alla F. C. le somme incassate per conto della stessa, le aveva incamerate, "compensandole" con i crediti vantati nei confronti della F. C. preesistenti all'apertura della procedura, attraverso il mezzo tecnico delle annotazioni sul conto ad attivo del correntista, ma ad elisione delle partite di segno opposto;
- la Banca non poteva operare la predetta "compensazione" in quanto preclusa dall'art. 56 L.F. - espressamente recepito per l'ipotesi di concordato preventivo dall'art. 169 L.F. - che richiede, ai fini della compensabilità delle opposte ragioni di credito la preesistenza del momento genetico dei rispettivi crediti rispetto al deposito della domanda di concordato, che determina la cristallizzazione del patrimonio del debitore, cristallizzazione che non consente pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione.

La Banca Popolare di V., s.c.p.a., costituitasi in giudizio, con la comparsa di

risposta si opponeva all'accoglimento della domanda attorea, deducendo che

- a) in mancanza del richiamo all'art. 72 L.F. da parte dell'art. 169 L.F., i contratti in essere alla data di apertura della procedura di concordato, ivi compreso quello di conto corrente, non sono sospesi e continuano ad avere efficacia nel corso della procedura;

- b) le operazioni poste in essere nel corso della procedura, in conformità alle clausole contrattuali del conto corrente, sono pertanto valide ed efficaci;
- c) nella specie, le operazioni di incasso, come sostenuto dalla stessa attrice, erano collegate alla presentazione di effetti avvenuta il 31 gennaio ed il 31 marzo 2009 e, quindi in epoca precedente al deposito della domanda di concordato;
- d) gli incassi da parte dell'Istituto erano avvenuti in forza di cessioni da parte della F. C. dei crediti vantati verso i debitori ceduti e, pertanto, si trattava di incasso diretto di crediti propri dello stesso Istituto;
- e) l'annotazione dell'incasso sul conto corrente n. 623185, di cui era titolare la F. C., veniva effettuata al solo scopo di rendere edotta la correntista-cedente F. C. delle cessioni andate o non a buon fine;
- f) la cristallizzazione del patrimonio del debitore in concordato si verifica, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice sulla base del dato letterale dell'art. 169 L.F., con il deposito del decreto di apertura della procedura e non con deposito del ricorso di ammissione alla procedura;
- g) una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 169 L.F. porta, infatti, ad escludere il collegamento al deposito del ricorso degli effetti pregiudizievoli per i creditori – qual è l'odierna Banca – e ricondurre tali effetti pregiudizievoli alla pubblicazione, mediante annotamento presso l'ufficio del registro delle imprese, del decreto di apertura della procedura;
- h) di conseguenza, gli incassi avvenuti prima della pubblicazione del decreto – 13.5.2009 – e quelli avvenuti dopo la pubblicazione, ma dipendenti da operazioni precedenti alla pubblicazione stessa, erano efficaci ed acquisiti dalla Banca stessa;
- i) la Banca resistente prima del 13.5.2009 aveva effettuato in favore della attrice anticipazioni per € 579.977,97=, di cui chiedeva in questa sede l'accertamento;
- j) in ogni caso, eccettava la compensazione, prevista dal suddetto contratto di conto corrente, tra il debito restitutorio degli incassi avvenuti dopo il 13.5.2009 ed il suddetto proprio credito di € 579.977,97=;
- k) in via subordinata, qualora l'adito Giudice dovesse ritenere che gli incassi da parte della Banca erano avvenuti in forza di un mandato all'incasso e non della cessione dei crediti, essa mandataria aveva diritto al privilegio di cui all'art. 2761, 2° comma, C.C. per le spese di riscossione e quello di cui all'art. 1721 C.C. sulle somme incassate sino alla concorrenza di € 579.977,97=.

Ciò premesso, la convenuta Banca Popolare di V. invocava il rigetto della domanda attorea, e chiedeva, in ogni caso, l'accertamento del proprio credito verso la F. C., s.r.l., per anticipazioni, pari di € 579.977,97= oltre interessi al tasso del 14,1989%, credito da compensare con quanto eventualmente tenuta a restituire alla predetta società per gli incassi effettuati.

La causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione.

Osserva preliminarmente il giudicante che dall'art. 163 L.F. si desume

chiaramente la regola che è il decreto, con cui il Tribunale riconosce ammissibile la proposta del ricorrente, che “dichiara aperta la procedura

di concordato preventivo”: siffatto decreto, infatti, nomina il giudice delegato (alla procedura) ed il commissario giudiziale.

Gli effetti del concordato nei confronti sia del debitore che dei creditori, che si riassumono nella cristallizzazione del patrimonio dell'imprenditore, secondo l'espressa previsione degli artt.168 e 169 L.F., retroagiscono alla “data di presentazione del ricorso” (cfr. Cass. 23.7.1994 n. 6870, 10.2.2006 n. 2972, 22.11.2007 n. 24339, 7.5.2009 n. 10548).

Pertanto, da tale data si verificano il blocco delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore e gli effetti pregiudizievoli per i creditori previsti dall'art. 169 L.F., quali le formalità richieste per l'opponibilità degli atti, la sospensione del decorso degli interessi per i crediti chirografari, il divieto di compensazione tra un credito pregresso e un debito verso l'imprenditore sorto dopo la domanda di concordato.

La convenuta ha sostenuto che gli artt. 168 e 169 L.F., ove interpretati nel senso di collegare gli effetti pregiudizievoli per i creditori al deposito della domanda di concordato e non alla pubblicazione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura, sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

In buona sostanza, la convenuta ha sostenuto che tale collegamento violerebbe il principio di ragionevolezza ed eguaglianza sotteso dall'art. 3 Cost., in quanto sacrifica gravemente ed ingiustificatamente i creditori dell'imprenditore ammesso alla procedura di concordato, per i quali gli effetti pregiudizievoli sono collegati ad un fatto per loro sconosciuto (deposito della domanda), rispetto a quelli del debitore dichiarato fallito, per i quali gli effetti pregiudizievoli sono ricondotti alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non al deposito della relativa istanza.

Tale assunto non è condivisibile.

Ed invero, la norma impugnata si sottrae a censure di palese irragionevolezza in quanto il creditore, con l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'amministratore della società di presentare la domanda di concordato prevista dall'art. 152 L.F., è posto nella condizione di conoscere della suddetta intenzione dell'imprenditore e dei rischi che corre avendo rapporti commerciali con lui, e di adottare, di conseguenza, quelle cautele e precauzioni per evitare gli effetti pregiudizievoli che gli artt. 168 e 169 L.F. fanno retroagire alla data di presentazione della domanda stessa.

Ne consegue, che il collegamento degli effetti pregiudizievoli alla data del deposito del ricorso non sacrifica gravemente ed ingiustificatamente il diritto dei creditori, i quali con la precedente iscrizione prevista dall'art. 152 L.F. sono già a conoscenza dei futuri effetti pregiudizievoli che la legge fallimentare fa derivare dal deposito del ricorso per ammissione al concordato preventivo in caso di apertura della procedura.

Pertanto, non sussiste neanche la dedotta disparità di trattamento dei creditori dell'imprenditore, che chiede il concordato preventivo, rispetto a quelli del fallito, in quanto sia gli uni che gli altri, tramite la pubblicità della deliberazione dell'amministratore della società di richiedere il concordato e della dichiarazione di fallimento, vengono a conoscenza della cristallizzazione del patrimonio dell'imprenditore e degli effetti connessi alla stessa.

Orbene, essendo gli effetti pregiudizievoli per i creditori sia nel fallimento che nel concordato preventivo collegati ad un fatto loro conosciuto per i

primi e conoscibile per i secondi attraverso “la pubblicità notizia”, non si ravvisa neanche la denunciata disparità di trattamento.

La prospettata questione di illegittimità costituzionale va, pertanto, rigettata.

Passando al merito, dalla documentazione delle parti risulta che

- in data 19.1.2009 la F. C., s.p.a., e la Banca Popolare di V., s.c.p.a., – filiale di Bergamo – avevano stipulato il contratto di conto corrente n. 623185;

- in data 3.2.2009 la F. C. aveva consegnato alla Banca le distinte delle ricevute bancarie salvo buon fine nn. 53 e 54 ed in data 31.3.2009 quella n. 69, il cui incasso doveva essere accreditato sul suddetto conto corrente;

- la Banca, sulla base degli effetti di cui alle predette distinte, aveva consentito alla F. C. di beneficiare di una apertura di credito regolata in conto, con clausola salvo buon fine dell'incasso degli effetti alla loro scadenza;

- la Banca aveva provveduto, all'atto dell'incasso, a portare gli importi in detrazione dei crediti concessi, annotando le operazioni sul conto corrente;

- sul conto corrente venivano registrate le partite di segno opposto;

- dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la Banca aveva incassato per gli effetti suddetti, in più riprese, la complessiva somma di € 1.153.234,78=, al netto degli insoluti, oltre quella di € 201.330,09 per bonifici di terzi, portando dette somme in detrazione dei crediti concessi alla F. C..

La Banca ha sostenuto che tale modalità operativa era corretta in quanto attuata in conformità del contratto di conto corrente, che prevedeva il “patto di compensazione”;

Parte attrice ha contestato l'operatività del patto di compensazione invocato dalla Banca sul rilievo che gli incassi, in quanto effettuati dalla Banca dopo il deposito del ricorso di ammissione al concordato preventivo, non erano compensabili con i crediti vantati nei confronti della correntista sorti in epoca anteriore al deposito del predetto ricorso.

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che il contratto di conto corrente inter partes prevedeva il patto c. d. di compensazione.

L'art. 5, infatti, con il titolo “compensazione”, così recita: “Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, o presso terzi o accreditati in Monte Titoli /Banca d'Italia, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni effetto”.

L'art. 25, a sua volta, regolando le anticipazioni di cassa, così recita: “Ove a fronte dei crediti per i quali la Banca svolge il servizio di incasso ed accettazione di effetti sull'Italia vengano da essa accordate al Cliente delle anticipazioni di cassa, l'importo dei crediti sarà accreditato al salvo buon fine (s.b.f.) anche a maturazione di valuta, con o senza disponibilità, ed essi si intendono ceduti alla Banca pro solvendo a maggior garanzia di ogni sua ragione creditoria. Conseguentemente le somme che perverranno presso la Banca a seguito del pagamento dei crediti del Cliente saranno versate nel suo conto corrente a decurtazione dei crediti concessi,In ogni caso si renderà applicabile il precedente art. 5”.

Entrambe le norme, ed in particolare l'art. 5 devono ritenersi ricognitive dell'art. 1853 C.C. che, nel disciplinare la compensazione nell'ambito

delle operazioni bancarie in conto corrente, espressamente prevede che “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che il contratto in esame prevedeva e disciplinava il c. d. “patto di compensazione” o più correttamente “di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto”.

In secondo luogo, va ricordato, in punto di diritto, il noto e costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l’accredito, da parte di una banca, in un conto corrente assistito, come nella specie, da apertura di credito, di somme rimesse dal correntista o da terzi o provenienti da distinta posizione debitoria dell’istituto di credito, costituisce un’operazione che, salvo patto contrario, s’inserisce nell’ambito dell’unitario complesso rapporto di conto corrente e non realizza un’obbligazione autonoma della banca di rimettere al cliente le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, in quanto determina una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo.

Il meccanismo di funzionamento del conto corrente bancario induce, infatti, ad escludere che possa darsi compensazione in senso proprio tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo attuativo del rapporto, rimanendo l’effetto di compensazione, secondo il disposto dell’art. 1853 c.c., limitato alla diversa fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente (cfr. Cass, 28.6.2002 n. 9494).

In base a tale condivisibile principio di diritto, il “patto di compensazione” previsto nel contratto de quo non integra una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell’esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità; in altri termini l’annotazione delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e, quindi, ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti.

Va al riguardo osservato che la Suprema Corte ha chiarito che la causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. E proprio nell’autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l’acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto in una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l’effetto proprio, appunto, della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito - immediatamente esigibile - dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio.

Non va trascurata, ai fini che qui interessano, la circostanza che il rapporto, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo,

è proseguito *inter partes* (sul punto non vi è contestazione tra parti e, peraltro, nessuno dei due contraenti ha documentato di essere receduto dal rapporto), sopravvivendo all'ammissione della F. C., s.p.a., alla procedura di concordato preventivo e, pertanto, non vi è motivo per escludere una parte del regolamento contrattuale le tra le parti, in particolare quel "patto di compensazione" – in senso atecnico – in virtù del quale la Banca Popolare di V., una volta incassate le somme portate dai titoli (fatture e ricevute bancarie) presentati dalla F. C., le incamerava, andando automaticamente ad estinguere, per il corrispondente importo, il credito di volta in volta accordato alla correntista.

Il patto, infatti, è essenzialmente interdipendente al negozio di credito connesso al mandato a riscuotere insito nel contratto di conto corrente bancario, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché il negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi.

In simile prospettiva, pertanto, risulta inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della c.d. "compensazione" attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca.

La Suprema Corte di Cassazione, con la con la recentissima sentenza del 1° 9.2011 n. 17999, dando continuità all'orientamento già espresso con le sentenze del 5.8.1997 n. 7194, del 7.3.1998 n. 2539 e del 23.3.2001 n. 4205, decidendo un caso analogo riferito ad una società in concordato preventivo, ha statuito che "in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poichè in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito".

Per le esposte considerazioni la domanda restitutoria proposta dalla F. C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, nei confronti della Banca Popolare di V., s.c.p.a., va rigettata.

Tale pronuncia è assorbente e preclude al giudicante l'esame delle domande proposte dalla Banca Popolare di V., s.c.p.a., in via subordinata all'accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall'attrice.

L'Istituto di credito, con la comparsa di risposta ha tempestivamente richiesto al Tribunale l'accertamento del proprio credito di € 579.977,97= vantato nei confronti della F. C. per anticipazioni effettuate in favore della stessa risultanti dai prodotti estratti del conto corrente n. 619079.

La società attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., si è limitata, nel riformulare le conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione, a richiedere il rigetto di tale domanda, senza prendere alcuna posizione su quando dedotto da controparte a sostegno della domanda stessa.

Tale condotta processuale della F. C., convenuta in riconvenzionale, ha però determinato l'irrevocabile certezza processuale in ordine all'effettuazione in favore della stessa delle anticipazioni oggetto della prospettazione della Banca Popolare di V..

Ed invero, il combinato disposto degli artt. 167, 1° comma, e 115 c.p.c., che

impongono, da un lato, al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e, dall'altro, al giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, fa della non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dello oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso.

In buona sostanza, il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.

Detti principi devono trovare puntuale applicazione nel caso in esame, in quanto:

- a) la mera richiesta del rigetto della domanda, senza altro aggiungere e replicare, da parte della F. C., equivale ad assenza di contestazione, atteso l'onere di "prendere posizione sui fatti" posti dalla Banca a fondamento della domanda, che non può ritenersi assolto con della richiesta;
- b) tale principio riguarda anche i fatti costitutivi della domanda, e non v'è dubbio che l'avvenuta anticipazione, risultante dagli estratti di conto corrente versati in atti dalla Banca, sia il fatto costitutivo rispetto alla domanda di accertamento dell'anticipazione;
- c) se si può discutere sull'irrevocabilità della non contestazione contenuta nella comparsa di risposta o, nei casi di riconvenzionale, nella

memoria ex art. 183, comma 6° n. 1, c.p.c., che comporta il verificarsi di una preclusione non scritta ma ricavabile dal sistema, è certo che nessuna contestazione è più possibile una volta esaurita la fase processuale dedicata alla formazione del “thema decidendum”, com'è avvenuto nella specie, essendo evidente che in tal caso si verifica, in più, una violazione di una espressa preclusione di legge.

Ciò posto, deve essere affermato che la Banca Banca Popolare di V., s.c.p.a., è creditrice nei confronti della F. C. dell'importo di euro 579.977,97= per anticipazioni effettuate a favore della stessa.

Le spese seguono la soccombenza della F. C.,s.r.l., e vanno liquidate in € 18.130,50=oltre accessori di legge, di cui € 78,00= per spese, € 3.552,00= per i diritti, € 12.500,00= per onorari ed € 2.000,50= per rimborso forfettario spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, contrariis rejectis, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dalla F. C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, nei confronti della Banca Popolare di V., s.c.p.a., con atto di citazione notificato il 23.7.2010;
- 2) dichiara che la Banca Popolare di V., s.c.p.a., è creditrice verso la F. C., s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo della somma per € 579.977,97= per anticipazione effettuate in favore della stessa;
- 3) condanna la F. C., s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante e del liquidatore giudiziale, alla rifusione in favore della Banca Popolare di V., s.c.p.a., delle spese del presente giudizio liquidate in € 18.130.50=, oltre accessori di legge, come specificate in motivazione.

Così deciso in Bergamo il 19.10.2011.